



Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro¹ è modificata come segue:

Art. 32c Lavoratori di giovani aziende che detengono partecipazioni
nell'azienda

¹ Nelle giovani aziende, l'impiego dei lavoratori che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 sottostà alle seguenti disposizioni speciali:

- a. lo spazio fra il periodo di lavoro diurno e serale può essere esteso, per ciascun lavoratore, fino a un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario;
- b. il riposo giornaliero deve essere di almeno nove ore e raggiungere, nella media di quattro settimane, 11 ore; può, se le circostanze di lavoro non consentono un'altra organizzazione, essere interrotto; in questo caso, si applica per analogia l'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro²;
- c. i lavoratori possono essere occupati per sei domeniche e dieci notti all'anno, senza autorizzazione ufficiale, se il lavoro loro affidato è indispensabile;
- d. la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto deve essere registrata; l'articolo 73a dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro non è applicabile.

² La regolamentazione riguarda i lavoratori adulti che soddisfano le seguenti condizioni:

¹ RS 822.112
² RS 822.111

- a. dispongono di competenze specifiche indispensabili per l'azienda o per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera d;
- b. dispongono di un'ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro;
- c. partecipano all'azienda in base a un piano di partecipazione documentato dei collaboratori; tale partecipazione è adeguata rispetto alla quota detenuta nell'azienda o al valore delle quote sul mercato e corrisponde ai tassi usuali, alla maturità e alla fase di finanziamento dell'azienda;
- d. sono impiegati in progetti a tempo determinato e soggetti a scadenze:
 - 1. nel quadro di una collaborazione internazionale che prevede, in particolare, orari di lavoro diversi per le persone coinvolte; o
 - 2. durante fasi temporanee decisive per la continuità dell'azienda o il lancio sul mercato di un prodotto, di un componente di prodotto o di un servizio specifico.

³ Ai sensi del presente articolo, sono considerate giovani aziende (start-ups) le società anonime che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono incentrate sulla tecnologia, sono in fase di sviluppo e presentano un modello di business evolutivo;
- b. la loro costituzione non risale a più di cinque anni o a dieci anni se l'azienda non ha ancora generato un flusso di cassa positivo con le sue attività operative;
- c. sviluppano prodotti o servizi innovativi che richiedono conoscenze specialistiche;
- d. attraversano in genere varie fasi di finanziamento, garantite principalmente dal capitale di rischio.

⁴ Il datore di lavoro che occupa lavoratori secondo il presente articolo deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza il piano di partecipazione dei collaboratori, il registro delle azioni e gli accordi individuali nonché l'elenco dei lavoratori che beneficino del piano di partecipazione.

⁵ Deve altresì adottare, in cooperazione con i lavoratori o la loro rappresentanza, provvedimenti di prevenzione della tutela della salute che coprano in particolare i rischi psicosociali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

